

REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

comunicazione di tali informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, l'OLAF e le autorità russe.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 170 e l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo 4,

(4) Queste informazioni e il sistema di comunicazione predisposto dovrebbero consentire di seguire le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Federazione russa e di scoprire gli eventuali casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata.

considerando quanto segue:

(5) L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento verrà valutata al termine di un periodo significativo. Su questa base si potrà eventualmente decidere di estenderle alle esportazioni di altri prodotti, nonché di prendere provvedimenti finanziari in caso di rispetto o di mancato rispetto degli obblighi previsti.

(1) Il regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.(6) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁷⁾, precisa che la Commissione può disporre, in casi specifici, che la prova dell'importazione si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo. Per le esportazioni previste dal presente regolamento, le informazioni provenienti dalle autorità russe dovranno pertanto essere considerate come un nuovo mezzo di prova che si aggiunge a quelli già esistenti.(2) L'articolo 2 del protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale, allegato all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽⁴⁾, prevede che le parti si prestino assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. Per mettere in atto questa assistenza amministrativa, la Commissione, rappresentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito OLAF), e le autorità russe hanno convenuto di predisporre un sistema di comunicazione sui movimenti di merci tra la Comunità e la Federazione russa.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

(3) Nel quadro di questa assistenza amministrativa e per quanto riguarda segnatamente i trasporti di prodotti dei settori delle carni bovine e suine destinati alla Federazione russa, è opportuno stabilire, da un lato, le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, il sistema di

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle forniture di prodotti dei settori delle carni bovine e suine dei codici NC 0201, 0202 e 0203, a destinazione del territorio della Federazione russa («Russia»), per le quali le dichiarazioni di esportazione sono accompagnate da una domanda di restituzione all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 16.⁽³⁾ Cfr. allegato I.⁽⁴⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 48.⁽⁷⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.